



COMUNE DI SORI
Città metropolitana di Genova
Certificato ISO 14001

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI POSTI MACCHINA SITI AL PIANO SOTTERRANEO DEL SILOS CON ACCESSO DA VIA MAZZINI

Art.1

La presente concessione ha per oggetto l'uso di posti macchina siti al piano sotterraneo del silos annesso alla piscina con accesso da via Mazzini, con decorrenza dalla data della firma dell'atto di concessione da parte del Responsabile del Servizio.

Le concessioni sono rinnovabili alle modalità e alla tariffa che sarà in vigore all'atto del rinnovo.

Art.2

Il diritto d'uso del posto macchina consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato della tariffa prevista nel bando per l'assegnazione dei posti;

Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione del posto macchina oggetto della concessione, con l'indicazione del numero del posteggio, le clausole e condizioni della medesima, del quale il presente disciplinare forma parte integrante;

Art.3

Il Concessionario è tenuto alla continua accurata manutenzione del posto macchina.

Pertanto egli si impegna ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria a pena di decadenza della presente concessione.

In caso di irreperibilità del Concessionario verrà affissa notifica dell'ingiunzione, per la durata di giorni trenta nell'Albo Pretorio del Comune, decorsi i quali, il Comune entrerà in possesso del posto macchina.

Art.4

Il Concessionario è sempre ed esclusivamente responsabile dei danni a terzi direttamente od indirettamente causati dall'utilizzazione del posto macchina.

I parcheggi e le aree ad essi adibiti sono incustoditi e l'Amministrazione Comunale non risponde per furti, incendio, atti vandalici e danni di qualsiasi entità e natura, causati da qualsiasi evento sui veicoli o su quanto in essi contenuto. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in conseguenza di eventuali furti o danneggiamenti alle autovetture parcheggiate o per le cose o valori contenute nelle stesse, subiti dall'utente all'interno dell'immobile.

Art.5

Il parcheggio coperto potrà essere utilizzato esclusivamente per lo stazionamento non permanente di autoveicoli o di motoveicoli, circolanti ed in regola con le norme del Codice della Strada.

Art.6

Il posto auto potrà essere utilizzato dall'assegnatario esclusivamente per il posteggio di autoveicoli. È concesso parcheggiare anche un ciclomotore/motociclo, purché completamente all'interno dello stallo e senza pregiudizio di terzi adiacenti.

Al momento della stipula della concessione andrà indicato modello e targa dell'autovettura e dell'eventuale motociclo autorizzati a posteggiare nello spazio in concessione, fermo restando la possibilità di indicare un solo mezzo per tipo. Eventuali cambi andranno tempestivamente comunicati all'Ente, il quale non si ritiene responsabile per eventuali danni subiti da veicoli non autorizzati alla sosta.

È possibile registrare una sola ulteriore autovettura per nucleo familiare.

L'ente si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla regolarità dei mezzi presenti all'interno della struttura e ove riscontri veicoli non autorizzati si provvederà d'ufficio alla revoca della concessione.

Art.7

È vietato:

- cedere a terzi o sub-concedere il posto macchina, destinare lo stesso ad altro uso o costituire servitù nei posti macchina attigui a quello concesso o recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione;
- occupare, anche temporaneamente, le vie di entrata ed uscita della struttura, le corsie di manovra e le parti di uso comune, con veicoli od ingombri di qualsiasi genere. Ogni oggetto ingombrante verrà rimosso forzatamente a cura dell'Amministrazione ed a spese dell'utente, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dalla legge;
- svolgere operazioni di manutenzione o lavaggio dei veicoli all'interno del parcheggio;
- l'accesso al parcheggio coperto a tutti i veicoli con alimentazione a gas metano o a gas propano liquido;
- occupare, anche parzialmente, il posto auto con attrezzature tipo scaffalature, armadi, attrezzature agricole e simili;
- parcheggiare fuori dallo spazio assegnato o ingombrare i passaggi e le parti comuni.

Art.8

Nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgombrare il posto macchina e riconsegnarlo nel pristino stato all'Amministrazione comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione su una nuova domanda del Concessionario da presentarsi prima della scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, risulti pagato il corrispettivo che fisserà l'Amministrazione Comunale per il nuovo periodo della concessione.

Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo della riconsegna del posto auto, tanto alla scadenza della concessione che, in caso di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale vi provvede d'ufficio anche in assenza del Concessionario provvedendo al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dal Codice Civile.

Art.9

È prevista la revoca della concessione in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione del posto auto. In questo caso, il concessionario avrà diritto ad un rimborso pari al 100% per il periodo non goduto, tale periodo verrà calcolato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla revoca della concessione.

In caso di decadenza il Concessionario ha l'obbligo di consegnare il posto macchina senza nulla pretendere.

In caso di rinuncia da parte del concessionario, morte o trasferimento dello stesso, non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Art.10

In caso di chiusure dello stabile, conseguenti ad eccezionali esigenze d'interesse pubblico od istituzionali, che vietino momentaneamente l'uso dei posti assegnati, l'assegnatario è tenuto a liberare tempestivamente il posto auto senza che gli sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato godimento del bene.

Art.11

Verrà rilasciata all'utente una chiave elettronica per l'apertura del cancello, all'atto della consegna dovrà essere versata una cauzione di € 50,00, che verrà rimborsata alla restituzione della chiave elettronica; in caso di mancata restituzione la cauzione sarà incamerata dal Comune.

Previa richiesta e versamento della cauzione, potrà essere rilasciata un'ulteriore chiave elettronica.

Nel caso la chiave venga danneggiata o smarrita, dietro restituzione di quella danneggiata, ne verrà rilasciata una nuova, previo incameramento della cauzione già versata e versamento di una nuova cauzione.

Art.12

Tutte le spese inerenti alla presente concessione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Tutte le prescrizioni del presente disciplinare si intendono accettate integralmente da parte del titolare.

Per accettazione: il Concessionario _____